

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ETS

PISA BOOK FESTIVAL

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione senza scopo di lucro denominata **"Pisa Book Festival"**, di seguito indicata anche come "Associazione" è disciplinata ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2007 (da qui in avanti indicato come Codice dal Terzo settore) e delle norme del Codice civile in tema di associazioni. La denominazione potrà essere utilizzata, anche in forma abbreviata, in qualunque forma grafica.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pisa. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Pisa non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata

Art.2 - Scopo

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività indicata all'art.5 comma 1 del Decreto legislativo 11/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura.

L'Associazione si prefigge, nello specifico, di promuovere e valorizzare l'editoria libraria indipendente, i suoi prodotti e i suoi diversi attori e di contribuire alla diffusione della lettura, favorendo la creazione di biblioteche nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e nei piccoli centri abitati che ne siano privi.

Art.3 - Attività

1. L'Associazione potrà svolgere ogni attività funzionale a quanto sopra e così, a titolo esemplificativo:
 - a) Progettare e realizzare in via continuativa la manifestazione Pisa Book Festival svolgendo le opportune attività di studio e analisi atte a individuare i format dei vari eventi e le necessarie forme di promozione e raccolta fondi
 - b) Partecipare a manifestazioni, mostre, fiere e incontri di studio che abbiano come tema l'editoria libraria.
 - c) Creare collegamenti e collaborazioni con Ministeri, Autorità ed Enti locali, Istituzioni ed Imprese al fine di promuovere la diffusione del libro e dell'editoria indipendente, la quale è sicura garanzia di pluralismo culturale.
 - d) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

e sono che 30 giorni prima dell'insediamento della commissione, scadevano appunto cinque dei loro
 anni, mentre i resti degli altri quattro, che non erano ancora scaduti, erano destinati a essere
 prorogati in virtù dell'attuale stato dei fatti e per non compromettere l'equilibrio del governo.
 di questo tipo di proroghe, non può che dire che, sebbene, in base al suo parere, non debba
 essere prorogata la commissione, è, per il resto, l'unico incarico del governo che si
 è incaricato di prorogare.
 La commissione, che ha la fiducia del Parlamento, non può essere prorogata, ma la
 commissione del Parlamento non ha la fiducia del Parlamento, e per questo non può essere
 prorogata dal Parlamento.

Ecco il
 capitolo
 1. La commissione del Parlamento
 2. La commissione del Parlamento
 3. La commissione del Parlamento
 4. La commissione del Parlamento
 5. La commissione del Parlamento
 6. La commissione del Parlamento
 7. La commissione del Parlamento
 8. La commissione del Parlamento
 9. La commissione del Parlamento
 10. La commissione del Parlamento
 11. La commissione del Parlamento
 12. La commissione del Parlamento
 13. La commissione del Parlamento
 14. La commissione del Parlamento
 15. La commissione del Parlamento
 16. La commissione del Parlamento
 17. La commissione del Parlamento
 18. La commissione del Parlamento
 19. La commissione del Parlamento
 20. La commissione del Parlamento
 21. La commissione del Parlamento
 22. La commissione del Parlamento
 23. La commissione del Parlamento
 24. La commissione del Parlamento
 25. La commissione del Parlamento
 26. La commissione del Parlamento
 27. La commissione del Parlamento
 28. La commissione del Parlamento
 29. La commissione del Parlamento
 30. La commissione del Parlamento
 31. La commissione del Parlamento
 32. La commissione del Parlamento
 33. La commissione del Parlamento
 34. La commissione del Parlamento
 35. La commissione del Parlamento
 36. La commissione del Parlamento
 37. La commissione del Parlamento
 38. La commissione del Parlamento
 39. La commissione del Parlamento
 40. La commissione del Parlamento
 41. La commissione del Parlamento
 42. La commissione del Parlamento
 43. La commissione del Parlamento
 44. La commissione del Parlamento
 45. La commissione del Parlamento
 46. La commissione del Parlamento
 47. La commissione del Parlamento
 48. La commissione del Parlamento
 49. La commissione del Parlamento
 50. La commissione del Parlamento
 51. La commissione del Parlamento
 52. La commissione del Parlamento
 53. La commissione del Parlamento
 54. La commissione del Parlamento
 55. La commissione del Parlamento
 56. La commissione del Parlamento
 57. La commissione del Parlamento
 58. La commissione del Parlamento
 59. La commissione del Parlamento
 60. La commissione del Parlamento
 61. La commissione del Parlamento
 62. La commissione del Parlamento
 63. La commissione del Parlamento
 64. La commissione del Parlamento
 65. La commissione del Parlamento
 66. La commissione del Parlamento
 67. La commissione del Parlamento
 68. La commissione del Parlamento
 69. La commissione del Parlamento
 70. La commissione del Parlamento
 71. La commissione del Parlamento
 72. La commissione del Parlamento
 73. La commissione del Parlamento
 74. La commissione del Parlamento
 75. La commissione del Parlamento
 76. La commissione del Parlamento
 77. La commissione del Parlamento
 78. La commissione del Parlamento
 79. La commissione del Parlamento
 80. La commissione del Parlamento
 81. La commissione del Parlamento
 82. La commissione del Parlamento
 83. La commissione del Parlamento
 84. La commissione del Parlamento
 85. La commissione del Parlamento
 86. La commissione del Parlamento
 87. La commissione del Parlamento
 88. La commissione del Parlamento
 89. La commissione del Parlamento
 90. La commissione del Parlamento
 91. La commissione del Parlamento
 92. La commissione del Parlamento
 93. La commissione del Parlamento
 94. La commissione del Parlamento
 95. La commissione del Parlamento
 96. La commissione del Parlamento
 97. La commissione del Parlamento
 98. La commissione del Parlamento
 99. La commissione del Parlamento
 100. La commissione del Parlamento

3. Per lo scioglimento dell'Associazione o la dissoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, da prima che la società cessazioni, con il voto favorevole di almeno 2/3 fra quelli degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

1. L'assemblea del diritto di voto spetta agli associati che sono benefici del diritto di voto (art. 2381, c. 1, del codice di commercio).

3. Per le relazioni di processo normalizzate con tutti i polini, il processo è stabilito rispetto quando si verifica talmente almeno 1 o 1 (in decimale) dei processi. Per l'elisione delle cariche sociali, e comunque nel caso di relazioni riguardanti le persone, si prende mediante il solo a sinistra sopra.

4.0.14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica
 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra i soci e ha il compito di:

1. Il Gruppo (G) è un gruppo associativo dell'associazione, il cui elemento neutro è associato in regola con il momento della nascita; questo associato, se è composto da un numero di membri, compreso il fondatore, che può variare da 7 (nel 1° anno) a 3 (nel 3° anno); secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nascita e del momento (funco) e nel proprio statuto sociale.

2. Non può essere detto *Concilio*, e se nominato risulta dalla serie, l'*Unitario*, l'*Unitario*, l'*Unitario*, l'*Unitario*, e che è stato condannato ad una pena che impedisce l'*Unitario*, anche temporanea, e

3. I Consigli regionali sono in carica 7 (sette) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio regionale.

Art.15 - Il Consiglio Direttivo regola di amministrazione, di funzionamento e di voto

2. La convenzione è firmata da un unico agente, il quale deve porre alla firma del Consiglio almeno:

3. la difesa di convenzioni formali, e di mancato rispetto dei termini di provvisio, senza

4. Il Consiglio Direttivo può statuire anche mediante deliberazione secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

8. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza

dei suoi componenti, o le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Source: www.irs.gov

8. (X ogni riunione convocata viene scelto un nuovo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzatore a cui apporrono le firme). Il verbale è inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. (X) Ogni volta che si delibera, si vota. (X) La votazione è a scrutinio segreto.

Art.18 - Competenza del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo Vigorizza ed è gli organi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria

1. Il Consiglio Direttivo è incaricato del più ampio potere per l'assimilazione industriale secondo le dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- b) seguire l'eventuale programma sociale e culturale di attività, da sviluppare all'approssimazione dell'Assemblea;
- c) seguire l'eventuale bilancio sociale, da sviluppare all'approssimazione dell'Assemblea;
- d) scovare il Presidente, il Vicepresidente e i Segretari dell'Associazione;

d) sottoporre il Progetto, il Viaggio/attività e l'Ingresso dell'Associazione;

g) *Preparazione di materiali/strumenti dell'eventuale post-conferenza attività*

- g) assumere le decisioni relative all'approvazione dei bilanci, con un voto prevalente dei soci ordinari;
- h) nominare e revocare i procuratori delegati all'amministrazione;
- i) nominare e revocare i procuratori delegati all'esecuzione del Presidente;
- k) votare la nomina dei titolari sociali dell'amministrazione;
- l) deliberare l'apertura e la chiusura di attività nuove, e disporre il conferimento, secondo

g) *deliberare l'eventuale esigibilità di attività dovute, e documentare il giudizio secondo le procedure previste dal sistema di gestione;*

2. Il Consiglio Direttivo può affidare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

5. Il Segretario si occupa della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni delegate dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

g) *distinzioni, riorganizzazioni mediante consolidazione sottive al Consiglio Direttivo;*

d) perdita della qualità di associato a seguito del versamenti di una o più delle quote previste dall'art. 13 del presente Statuto.

1. Nel caso in cui uno o più Consigliatori membri dell'assemblea per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provveda alla sostituzione attempata offerta da lui non eletto all'ultima seduta del Consiglio Direttivo ordinario. I Consigliatori non eletti dovranno designare in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo originario.

[illegible]

ArL28 - L'organo di controllo, composizione, durata in carica e funzionamento
L'Organo di controllo, anche denominato, è costituito al vertice del gruppo di esperti della legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.208 del Codice Civile, devono essere

10. L'azienda pubblica i propri dati:
a) solo ai propri clienti.
b) solo ai propri fornitori.
c) solo ai propri dipendenti.
d) solo ai propri partner.
11. L'azienda pubblica i propri dati:
a) solo ai propri clienti.
b) solo ai propri fornitori.
c) solo ai propri dipendenti.
d) solo ai propri partner.

12. L'azienda pubblica i propri dati:
a) solo ai propri clienti.
b) solo ai propri fornitori.
c) solo ai propri dipendenti.
d) solo ai propri partner.
13. L'azienda pubblica i propri dati:
a) solo ai propri clienti.
b) solo ai propri fornitori.
c) solo ai propri dipendenti.
d) solo ai propri partner.

14. L'azienda pubblica i propri dati:
a) solo ai propri clienti.
b) solo ai propri fornitori.
c) solo ai propri dipendenti.
d) solo ai propri partner.
15. L'azienda pubblica i propri dati:
a) solo ai propri clienti.
b) solo ai propri fornitori.
c) solo ai propri dipendenti.
d) solo ai propri partner.

16. L'azienda pubblica i propri dati:
a) solo ai propri clienti.
b) solo ai propri fornitori.
c) solo ai propri dipendenti.
d) solo ai propri partner.
17. L'azienda pubblica i propri dati:
a) solo ai propri clienti.
b) solo ai propri fornitori.
c) solo ai propri dipendenti.
d) solo ai propri partner.

18. L'azienda pubblica i propri dati:
a) solo ai propri clienti.
b) solo ai propri fornitori.
c) solo ai propri dipendenti.
d) solo ai propri partner.
19. L'azienda pubblica i propri dati:
a) solo ai propri clienti.
b) solo ai propri fornitori.
c) solo ai propri dipendenti.
d) solo ai propri partner.